

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI NOLA

proc. n. xxx/15 R.G.A.C.

Il giudice, letti gli atti di causa ed a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 24.11.2015;

lette le note depositate entro il termine assegnato del 27.11.2015;

rilevato che parte ricorrente ha agito attivando la procedura di cui all'art. 696 c.p.c., assumendo di avere stipulato il 26.01.2010 contratto di mutuo n. xxxx con la BANCA resistente ed assumendo: l'addebito di tassi di interesse non concordati; la nullità delle clausole contrattuali; il superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/96; la nullità del contratto di mutuo, nel quale vi era il calcolo di interessi secondo il sistema di ammortamento cosiddetto "alla francese", per indeterminatezza dell'oggetto, nonché chiedendo la nomina di un C.T.U. per la determinazione degli importi dovuti alla banca ed assumendo, quanto al *periculum in mora*, che l'indeterminatezza che aveva caratterizzato il contratto di mutuo aveva impedito "la possibilità di fare progetti di spesa e di vita"; reputato che il richiesto accertamento tecnico preventivo non possa essere accolto difettando il requisito della urgenza;

atteso che la necessità del positivo apprezzamento del requisito dell'urgenza da parte del giudice di merito investito della procedura lascia trarre dal dettato del novellato art. 696 bis c.p.c., giacché solo la consulenza preventiva è sganciata dal positivo apprezzamento del requisito dell'urgenza, avendo funzione deflattiva rispetto ad un instaurando giudizio di merito, mentre l'accertamento tecnico preventivo può essere richiesto, prima dell'instaurazione di un giudizio di merito o nel corso dello stesso, ove vi sia urgenza di verificare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle cose che costituiscono oggetto dell'accertamento ma solo nel caso in cui sia prevedibile che, per qualsiasi ragione, possano disperdersi elementi di prova suscettibili di utilizzazione nel successivo giudizio di merito;

considerato che la valutazione del requisito dell'urgenza è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile se congruamente motivato (cfr Cass. civ., sent. n. 5397 del 18.08.1983; conforme Cass. civ., sent. n. 8309 del 17.09.1996);

reputato che alcun pericolo di dispersione di mezzi di prova si abbia nel caso di specie, anche data la previsione dell'art. dall'art. 119, IV comma, del d. lgs, 385/1993 (cosiddetto T.U.B.) il quale

Ordinanza, Tribunale di Nola, dott.ssa Roberta De Luca, 09 dicembre 2015

dispone che *“il cliente ha diritto ad ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*;

ritenuto che il pericolo prospettato nel ricorso introduttivo sia stato genericamente delineato né provato;

atteso, infine, che con il procedimento di accertamento tecnico preventivo non può, come nel caso di specie, essere richiesto l'accertamento e la risoluzione di questioni di diritto (cfr Tribunale Fermo, 13.10.2015), quale il richiesto accertamento della nullità del contratto di mutuo e dell'avvenuto superamento del tasso soglia di cui alla legge antiusura, bensì solo l'accertamento e la verifica, anche tramite specifiche competenze tecniche, dello stato di luoghi o di cose;

ritenuta la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, dati i divergenti orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine ai limiti di ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo e la particolarità della questione trattata, per disporre la compensazione parziale per la metà delle spese di procedura, ponendone la restante metà a carico di parte ricorrente;

P.Q.M.

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa per la metà fra le parti le spese di procedura, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della restante metà, che si liquida in € 610,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.

Si comunichi ai difensori delle parti costituite.

Nola, 1° dicembre 2015.

Il giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*